

- Detta Via denominata Via della Chiesa è individuata nell'elaborato RUE.T03 –disciplina particolareggiata dei centri storici – tav. 04, a differenza degli altri elaborati enunciati dal PSC approvato in data 02.04.2014 e pubblicato sul BURL della Regione Emilia Romagna, tale elaborato non risulta, sul sito del Comune di Ziano Piacentino, APPROVAT, perché? Errore di stampa?

Nella pagina del sito internet comunale relativa agli strumenti urbanistici è stato precisamente riportato che "*Con atti deliberativi di Consiglio Comunale n. 2 e 3 del 02/04/2014 sono stati **approvati** il nuovo PSC ed il nuovo RUE **come sotto dettagliati** ". Pertanto, con tale frase si precisa in modo chiaro che gli elaborati scaricabili nella pagina web sono quelli approvati dal Consiglio Comunale, compreso quindi l'elaborato RUE.T03 "Disciplina particolareggiata dei centri storici".*

La parola "APPROVATO" aggiunta ai link di alcuni elaborati del RUE è una mera nominazione informatica assegnata ai documenti scaricabili, ma alla luce di quanto sopra descritto è evidente che tutti gli elaborati presenti sul sito internet sono quelli definitivi approvati dal Consiglio Comunale, indipendentemente dalla nominazione che hanno i link.

Non si tratta nemmeno di un errore di stampa, in quanto gli errori di stampa "per definizione" sono relativi ad imprecisioni o inesattezze negli elaborati (come relazioni, norme, tavole), e non alla mera nominazione assegnata ad un link di un file digitale.

- La Chiesa di San Colombano è collegata per "comodità", da anni con lo scalone monumentale e il passaggio lasciato per anni, in via amichevole dai proprietari del Castello non era a ragion veduta l'unica possibilità di passaggio pedonale.

Come già riportato nella Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 01.07.2014 e nella relazione tecnica allegata alla stessa, storicamente la cosiddetta Via della Chiesa è sempre stata utilizzata dalla gran parte della popolazione per accedere alla chiesa di San Colombano poiché collega direttamente il sistema stradale del borgo con il luogo di culto: tale via quindi assolveva alla funzione di permettere il passaggio pedonale e carrabile su fondo privato per raggiungere la chiesa. Oggi quest'ultima risulta collegata al sistema stradale comunale dallo scalone monumentale, ma tale sistema di accesso non è percorribile da tutti, pertanto oggi la chiesa di San Colombano non risulta raggiungibile attraverso normali itinerari di pubblico passaggio. Alla luce di tali aspetti, non si può di certo dire che la chiesa è collegata per comodità allo scalone monumentale, in quanto tale soluzione rappresenta una barriera architettonica ed una modalità di accesso limitante per la popolazione, soprattutto per le fasce sociali più deboli come gli anziani con problemi motori o persone con disabilità motorie.

Di conseguenza, la previsione relativa ad una via di collegamento sul tracciato di Via della Chiesa soddisfa la concreta esigenza di pubblica utilità di garantire un comodo accesso da parte della cittadinanza al luogo di culto, unitamente alla necessità di eliminare le barriere architettoniche che ad oggi sono presenti per raggiungere la chiesa.

- Nell'anno 2004 era stata fatta una proposta di risoluzione, come in allegato alla presente, dove si evince un tracciato alternativo a quello in contestazione. In base alla suddetta proposta ci sono elementi affinché si possa evitare un ingiustificato e inopportuno esproprio di "Via della Chiesa".

In merito alla soluzione alternativa di Via Cà Dallara, si sottolinea che, come già riportato nella relazione tecnica allegata alla Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 01.07.2014, Via Cà Dallara non è utilizzabile essendo in parte inagibile come da ordinanza sindacale n. 07 del 19.06.2008 relativa alla messa in sicurezza dell'adiacente fabbricato (canonica) e da nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza acquisita al prot. 2073 del 17.06.2008 che dispone l'inagibilità della costruzione e delle aree contermini. Inoltre tale tracciato non è mai stato oggetto di interventi di alcun tipo (classificatorio o manutentivo) da parte del Comune.

Pertanto, ne consegue che ad oggi la Parrocchia di San Colombano non risulta raggiungibile attraverso normali itinerari di pubblico passaggio e la previsione relativa ad una via di collegamento sul tracciato di Via della Chiesa (risultante già storicamente utilizzato a tal fine) soddisfa la concreta esigenza di pubblica utilità di garantire un comodo accesso da parte della cittadinanza al luogo di culto.

- Si è parlato in un precedente consiglio di "variante". Quanto alla legittimità dell'azione amministrativa è chiaro che la variante entra in vigore solo con l'approvazione Regionale ed è solo in quel momento che la destinazione urbanistica dei suoli interessati acquista gli effetti di dichiarazione pubblica utilità. La dichiarazione implicita di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza rimane differita rispetto all'approvazione del progetto e consegue al perfezionamento dell'iter di approvazione della variante (tar Calabria)

La variante specifica al PRG è stata adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 27.06.2013. Successivamente con Delibere di Consiglio Comunale n. 2 e 3 del 02.04.2014 sono stati rispettivamente approvati il Piano Strutturale Comunale ed il Regolamento Urbanistico Edilizio, divenuti vigenti in seguito alla loro pubblicazione avvenuta sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 119 del 23.04.2014 (Parte seconda).

In particolare, il Regolamento Urbanistico Edilizio ai sensi dell'art. 29, comma 2-bis della L.R. 20/2000 ha stabilito la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi. A tal fine, l'elaborato RUE.T03 "Disciplina particolareggiata dei centri storici" individua i mappali catastali interessati da Via della Chiesa come "Spazi liberi per la mobilità", disciplinati dall'art. 3.2.2 delle Norme del RUE.

Pertanto, la previsione urbanistica contenuta nella variante di PRG è stata inglobata all'interno del RUE. Infatti, coerentemente con tale principio, le Delibere di Consiglio Comunale n. 2 e 3 del 02.04.2014 con la quale sono stati rispettivamente approvati il Piano Strutturale Comunale ed il Regolamento Urbanistico Edilizio stabiliscono chiaramente che a seguito dell'entrata in vigore del PSC e del RUE, le varianti specifiche al PRG che non hanno terminato l'iter di approvazione previsto dalla legge vengono ricomprese all'interno dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica comunale di cui alla L.R. 20/2000, e pertanto gli atti amministrativi di dette varianti sono da ritenersi superati.

- Bisogna inoltre tener conto che eventuali lavori sulla Via potrebbero arrecare danni alle strutture del castello, in mancanza di una adeguata perizia statica delle strutture portanti, con eventuali danni da parte del proprietario. Occorrerà quindi un parere preventivo da parte della Soprintendenza trattandosi di immobile vincolato.

Come già riportato nella relazione tecnica allegata alla Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 01.07.2014, il progetto consisterà nella riapertura della strada storicamente utilizzata tramite la rimozione dei cancelli attualmente in essere che ne impediscono l'accesso e in alcuni interventi di manutenzione necessari a rendere il fondo percorribile senza difficoltà e rischi, anche riguardo lo scolo delle acque. Pertanto, non verranno previsti interventi sugli edifici e sulla struttura portante del castello.

Tuttavia, è da ricordare che ai sensi degli artt. 36-septies e 36-octies della L.R. 20/2000 l'esame e l'approvazione del progetto definitivo delle opere pubbliche sono assoggettati alla convocazione da parte dell'amministrazione comunale di una conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti a rilasciare sul progetto definitivo ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o atto di assenso comunque denominato richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera. Di conseguenza, anche la Soprintendenza sarà tenuta a rilasciare un parere durante l'iter di approvazione del progetto definitivo.

- Si è tenuto conto del procedimento giudiziario in corso al TAR di Parma, a seguito del ricorso presentato in data 3/9/2013 dalla proprietà del castello contro la delibera di consiglio 27/2013? E' arrivata la Sentenza?

Il ricorso per ottenere l'annullamento della delibera consiliare n. 27 del 27 giugno 2013 ed atti presupposti - presentato dalla proprietaria del castello avanti il TAR di Parma contro il Comune di Ziano, la Provincia di Piacenza, la Soprintendenza per i Beni Storici e Artistici per le Province di Parma e Piacenza, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Parrocchia di Vicobarone e la Diocesi di Piacenza e Bobbio - è tuttora pendente avanti l'Autorità adita, ed iscritto al n. 245/2013; il Comune si è costituito in giudizio in data 20.11.2011, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 21.10.2013.

Il TAR non ha ancora fissato l'udienza per la discussione del ricorso, né ha pronunciato sentenza alcuna in ordine alle domande svolte dalla ricorrente.

Peraltro, è venuto meno ogni concreto interesse in capo alla proprietaria del castello all'annullamento della delibera consiliare n. 27/2013 di variante specifica al Piano Regolatore previgente.

Infatti, il Consiglio Comunale di Ziano ha approvato il Piano Strutturale Comunale e il Regolamento Urbanistico Edilizio rispettivamente con delibere n. 2 e n. 3 del 2 aprile 2014; tali strumenti, entrati in vigore a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna in data 23 aprile 2014, hanno assorbito e superato ogni preesistente previsione tra cui la delibera n. 27/2013 di adozione di variante specifica, che non ha quindi concluso il suo iter sino alla necessaria approvazione, ed ha così perduto la propria efficacia.

- La procedura di esproprio è indubbiamente complessa e porta il Comune a depositare copia del progetto presso l'ufficio espropriazioni. E' stato fatto?

Si ricorda che l'iter procedurale per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità è stabilito dalla normativa vigente che dettaglia le varie fasi e attività da svolgere per la realizzazione delle opere pubbliche.

Nella fattispecie, la normativa dispone che nei quindici giorni successivi alla conclusione positiva della conferenza di servizi, il progetto definitivo verrà approvato con atto dell'amministrazione comunale e tale atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'approvazione del progetto definitivo comporterà la dichiarazione di pubblica utilità ed essa conterrà l'accertamento di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, così come richiesto dall'articolo 7, comma 2, della L.R. 31/2002.

Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, l'Amministrazione Comunale provvederà pertanto a depositare copia del progetto presso l'ufficio per le espropriazioni e ad effettuare le comunicazioni ai proprietari delle aree dell'avvenuto deposito, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero avvalendosi dello strumento telematico. La comunicazione dovrà precisare che, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, il proprietario avrà la facoltà di fornire ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire all'immobile ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, così come previsto dall'articolo 18, comma 2, della L.R. 37/2002.

Pertanto, come è possibile riscontrare dai riferimenti procedurali descritti, il deposito del progetto presso l'ufficio per le espropriazioni avverrà successivamente alla conclusione della conferenza dei servizi e all'avvenuta efficacia dell'atto che dichiara la pubblica utilità, coincidente con l'approvazione del progetto definitivo.

- Quanto inciderà sul bilancio comunale la procedura di acquisizione di via della chiesa?

Gli artt. 20 e 21 del D.P.R. 327/2001 disciplinano l'iter da seguire per la determinazione dapprima provvisoria e poi definitiva dell'indennità di espropriazione.

In particolare, il D.P.R. stabilisce che divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante (ossia il Comune), anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale, prima di emanare il decreto di esproprio accerterà il valore dell'area e determinerà in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione.

Pertanto, l'iter stabilito dal predetto D.P.R. 327/2001 disciplina le varie fasi da seguire per determinare l'indennità di esproprio provvisoria e successivamente definitiva ed arrivare ad un accordo sulla determinazione di tale indennità con i proprietari delle aree espropriate.

Di conseguenza, la determinazione dell'indennità di espropriazione non può essere effettuata a priori, in quanto ai sensi di legge potrà essere stimata entro i successivi trenta giorni dall'avvenuta efficacia dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera (ossia l'approvazione del progetto definitivo) e dovrà seguire le fasi procedurali stabilite dalla normativa affinché si arrivi alla determinazione definitiva dell'indennizzo.